



36853/14

53

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai Sigg.ri Magistrati	Sent. n. sez. 1730
Dott. Aldo Fiale	- Presidente - UP – 11/06/2014
Dott.ssa Mariapia Gaetana Savino	- Consigliere - R.G.N. 5588/2014
Dott. Lorenzo Orilia	- Consigliere -
Dott. Vincenzo Pezzella	- Consigliere -
Dott. Alessio Scarcella	- Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

- MALLIA MICHELE, n. 6/06/1957 ad AGRIGENTO

avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO in data 16/10/2013;  
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;  
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Fraticelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;  
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. N. Grillo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** MALLIA MICHELE ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO, emessa in data 16/10/2013, depositata in data 23/10/2013, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di AGRIGENTO del 4/10/2012, che, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, condannava il ricorrente alla pena di 1 mese di arresto ed € 30.000,00 di ammenda, subordinandola alla rimozione del manufatto abusivo entro 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza oltre la rimessione in pristino stato dei luoghi a spese del condannato; giova precisare che i reati per cui è stata pronunciata condanna riguardano gli artt. 44, lett. c), D.p.r. n. 380/2001 (capo a), 93, 94 e 95 d.P.R. cit. (capi d) ed e) e 181, comma 1 – bis, lett. B), d. lgs. n. 42/2004 (capo f), per avere realizzato, in qualità di proprietario dell'immobile di via Bellini n. 3 di Agrigento, sito in zona sismica e soggetto a vincolo archeologico di inedificabilità assoluta, in assenza di concessione edilizia e di n.o. della competente Soprintendenza, sul lastrico solare di fabbricato già esistente di mq. 60, una tettoia di mq. 100 avente altezza di mt. 2,50 al colmo e m. 2,30 alla gronda, con struttura di pilastri e travi in ferro scatolare, con copertura a due falde spioventi, con soprastanti pannelli coibentati, incassata (a mezzo dei pilastri) ai muri di parapetto perimetrali (fatti contestati come commessi il 17 novembre 2010).

**2.** Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore fiduciario cassazionista dell'imputato, vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduca, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di zona sottoposta a vincolo.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto che le opere realizzate ricadessero in zona A del DM 16/05/1968 e D.P.R.S. n. 91/1991 di inedificabilità assoluta; tale conclusione non sarebbe condivisibile, atteso che detto vincolo può essere imposto solo in forza di una norma regionale di rango primario, dal momento che l'art. 42 Cost. prevede che solo la legge può determinare limiti alla proprietà privata, sicchè né un D.M. né un decreto del Presidente della Regione potrebbero imporre detto vincolo; in particolare, si sostiene che il D.M. 16/05/1968, richiamato nell'imputazione, non sarebbe

applicabile per effetto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 2- bis del d.l. n. 590/1966, ad opera del d.l. 25/06/2008 n. 112; in ogni caso, l'immobile su cui insiste la tettoia/copertura sarebbe al di fuori del perimetro dell'area archeologica, come si evince dal D.M. 12/06/1957 (art. 157, comma 1, lett. B) e c), d. lgs. n. 42/2004), atteso che l'area in questione non è mai stata interessata da alcuna campagna scavi e non ha nessuna fertilità archeologica; peraltro, al ricorrente non risulta mai essere stato notificato alcun provvedimento di apposizione di vincolo archeologico che possa determinare l'inedificabilità assoluta sul proprio fondo; i giudici di appello, a fronte di tale tesi difensiva, avrebbero replicato riportandosi alle dichiarazioni del teste Bennardo della Sovrintendenza, il quale avrebbe riferito un mero giudizio slegato da dati oggettivi, sicché la Corte d'appello sarebbe incorsa in *error in iudicando* escludendo l'argomentazione difensiva secondo cui le opere non arrecano alcun pregiudizio ad una zona già fortemente antropizzata e sulla quale comunque risulta cessata l'efficacia di qualsivoglia vincolo; sarebbe stata, quindi, necessaria una perizia finalizzata ad accertare l'esistenza del vincolo sull'area in questione.

**2.2.** Deduca, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di permesso di costruire e di normativa antisismica per la realizzazione di tettoie.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile la normativa antisismica per la realizzazione della tettoia, in contrasto con la stessa giurisprudenza di legittimità; trattandosi di una tettoia di metallo scatolare sormontata da pannelli coibentati, non sarebbe applicabile né la normativa antisismica né sarebbe necessario il p.d.c., considerata anche l'assoluta precarietà e flessibilità della struttura realizzata, come attestato anche dal Genio Civile; la tettoia in questione, realizzata nel 2008/2009 (secondo la prospettazione difensiva) per proteggere l'immobile dalle continue infiltrazioni delle acque piovane, sarebbe sempre stata mantenuta nello stesso stato, senza creare volumetrie, non potendosi quindi considerarsi come ampliamento dell'unità abitativa ma come opera straordinaria realizzata per tutelare l'immobile principale né quale struttura di natura permanente, soprattutto in considerazione della zona già fortemente antropizzata in cui è stata realizzata.

**2.3.** Deduca, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di esimente ex art. 54 c.p.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello escluso la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, nonostante le prove dichiarative (in ricorso si richiamano le deposizioni dei testi Di Francesco e Cucchiara nonché quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame) e documentali in atti rappresentate che descrivevano lo stato di pericoloso decadimento strutturale dell'immobile a seguito delle infiltrazioni di acque piovane provenienti dal solaio, poi protetto con la copertura *de qua*; presso l'abitazione del ricorrente, egli ha sempre risieduto con la propria famiglia, come comprovato dal certificato di stato di famiglia; questi, dunque, sarebbe stato costretto a realizzare la copertura in metallo scatolare e pannelli coibentati soprattutto per tutelare l'incolumità dei propri cari, dopo aver cercato di realizzare tutte le possibili alternative riparazioni non solo per preservare l'immobile sottostante; il ricorrente, peraltro, non aveva altra abitazione ed è titolare di un modestissimo reddito, sicché non poteva fronteggiare altrimenti la situazione di pericolo se non realizzando la copertura; la Corte territoriale, a fronte di tale quadro, avrebbe motivato laconicamente, evocando ipotesi alternative (spostamento di dimora, ricerca di ospitalità, etc.) del tutto avulse dalla realtà, in quanto sia per le condizioni personali che familiari del ricorrente, nonché in considerazione del luogo e del tipo di abuso realizzato, non v'era altra possibilità di evitare il danno grave prospettatosi nella perdita dell'unica casa e il detrimento alla salute dei congiunti se non quella di realizzare la copertura; a sostegno di tale tesi, richiama giurisprudenza di questa Corte, sia in sede civile che penale, che ritiene che la realizzazione di una tetto al fine di scongiurare infiltrazione di umidità, dannose alla salute degli abitanti, nel proprio sottostante alloggio, integrerebbe gli estremi dello stato di necessità, escludendo il reato.

**2.4.** Deduca, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in tema di intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali contestati e correlati vizi di motivazione.

La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello ritenuto che l'epoca di realizzazione delle opere in questione fosse individuabile nel 2010; tale affermazione sarebbe illogica e non suffragata da elementi probatori certi; il ricorrente aveva dichiarato ai verbalizzanti che l'opera era stata eseguita tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008 per scongiurare infiltrazioni all'immobile sottostante; i testi assunti in dibattimento ed i documenti allegati all'istanza di sanatoria conforterebbero tale indicazione temporale; i giudici di appello avrebbero ritenuto invece di datare tali opere al 2010 in quanto un teste (Scimè)



aveva dichiarato che in occasione del sopralluogo del 17/11/2010 il ferro costitutivo della tettoia era abbastanza nuovo; ciò non sarebbe sufficiente, secondo la difesa, per suffragare con certezza una datazione successiva a quella dichiarata dal ricorrente e dai due verbalizzanti; inoltre, costituirebbe fatto di comune esperienza che il metallo scatolare zincato si presenta ancora in buono stato a distanza di molti anni dalla realizzazione, né alcun valore probatorio potrebbe attribuirsi ai rilievi fotoaerogrammetrici prodotti dal Comune su richiesta della Corte d'appello, ~~ma~~ riproducenti lo stato dei luoghi in data imprecisata, con cui sarebbe stata maldestramente sovrapposta in rosso la dicitura 2007/2008 che, secondo la difesa, stabilisce l'epoca di elaborazione del documento e non quella della ripresa aerea; lo stesso teste Scimè, sentito in dibattimento, richiesto di precisare in quale mese del 2007 o del 2008 quelle fotografie fossero state realizzate, non avrebbe risposto in maniera certa, limitandosi ad affermare che dette fotografie sarebbero state eseguite tra la fine del 2007 e l'aprile del 2008, senza indicare l'esatta datazione delle fotografie; la stessa Corte territoriale, si evidenzia in ricorso, non sarebbe stata in grado di indicare a quale mese del 2008 siano riferibili le aereofotogrammetrie comunali, poi però giungendo illogicamente ad una datazione successiva (2010) in contrasto con quanto affermato ~~ma~~ testi nonché con le risultanze documentali in atti, affidando il giudizio di colpevolezza a fotografie di incerta datazione; l'opera, conclusivamente, sarebbe stata completata al più tardi alla fine del 2008, sicché sarebbe interamente decorso il termine di prescrizione di tutti i reati contestati.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**3. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di cui si dirà oltre.**

**4. Deve essere esaminato, seguendo l'ordine logico e cronologico imposto dalla sequenza del ricorrente, il primo motivo, con cui questi si duole per aver la Corte territoriale ritenuto che l'intervento edilizio in questione fosse stato eseguito in zona vincolata.**

La questione centrale posta dal ricorrente, in particolare, verte sulla vigenza o meno del D.M. 16 maggio 1968, cd. Decreto Gui-Mancini, avente per oggetto la determinazione del perimetro del parco e la specificazione dei vincoli per zone (A, B, C, D ed E), decreto che, secondo la prospettazione difensiva non sarebbe più vigente in quanto oggetto di abrogazione espressa.

La Corte territoriale supera l'eccezione difensiva richiamando, in particolare, le disposizioni dettate dalla normativa regionale n. 91/91 riguardante la

delimitazione del parco archeologico di Agrigento nonché l'attuale esistenza sull'area del vincolo di inedificabilità assoluta, confermato dal tecnico della Soprintendenza Bennardo.

Sul punto, ad avviso del Collegio, occorre soffermarsi al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, essendo evidente che la normativa vincolistica che la difesa ritiene abrogata è, in realtà, assolutamente vigente.

Ed invero, non risponde alla realtà che il D.L. n. 590/66 (art. 2-bis) è stato abrogato dall'art. 24, d.l. n. 112/2008, conv. in l. 133/2008: il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1º dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha infatti ritenuto indispensabile la permanenza in vigore dell'art. 2-bis (v. progressivo n. 2097 dell'elenco di cui all'Allegato 1).

In estrema sintesi, il regime di tutela del Sito della Valle dei Templi è riconducibile al D.M. 16 maggio 1968, c.d. Decreto Gui-Mancini, avente per oggetto la determinazione del perimetro del parco e la specificazione dei vincoli per zone (A, B, C, D ed E). Successivamente i confini della Valle sono stati confermati con decreto del Presidente della Regione siciliana del 13 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e con la legge regionale 20/00 istitutiva del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi si è completato il quadro giuridico – pianificatorio per la tutela del Sito. Il Sito archeologico in esame, su cui insistente anche l'intervento edilizio per cui è contestazione, è inoltre assoggettato ai vincoli nazionali di tutela paesaggistica ed archeologica di cui al D.lgs. 490/99, oggi sostituito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del gennaio 2004.

La relativa doglianaza difensiva è, pertanto, manifestamente infondata.

**4.1.** Tanto premesso, merita qui ricordare che il territorio comunale di Agrigento è gravato da numerosi vincoli apposti da soggetti istituzionali diversi in epoche successive; il significato e gli effetti di ogni vincolo possono essere compresi solo se messi in relazione, oltre che alle specifiche motivazioni, alle circostanze che li hanno generati.

Il complesso sistema di tutela che ne è scaturito (dovuto sia a leggi speciali legate alla "frana" sia a leggi ordinarie dello Stato sia a leggi regionali, in relazione alle diverse fasi della storia urbanistica agrigentina e ai diversi soggetti istituzionali di competenza) si basa su sei gruppi di vincoli e norme: a) vincoli imposti prima dell'evento franoso del 19 luglio 1966; b) atti legislativi nazionali emessi a seguito dell'evento franoso; c) atti legislativi regionali emessi a seguito dell'evento franoso, sostanzialmente scaturiti da quelli nazionali; d) atti legislativi nazionali legati all'evento franoso successivi ai precedenti; e) vincoli

paesaggistici di cui alla legge n° 1497/39 e n° 431/85; e) vincoli archeologici ex lege n° 1089/39.

Per quanto riguarda i primi (vincoli imposti prima dell'evento franoso del 19 luglio 1966), prima degli eventi del 1966, la tutela ambientale era affidata solo alle norme del Regio Decreto 31 dicembre 1923 n° 3267, "Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" recepito ed applicato ad Agrigento con la delibera 30 dicembre 1958 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, "Approvazione del vincolo idrogeologico" ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, che estendeva il vincolo idrogeologico su 6 zone, distribuite in vari punti del territorio comunale, per complessivi 7.830 ha. Gli scopi e la natura di questo vincolo, come emerge dal Verbale di Seduta della C.C.I.A.A. di Agrigento del 30 dicembre 1958, erano di prevenire i danni previsti dalla legge forestale, che riguarda i singoli bacini fluviali, subordinando ad autorizzazione del Comitato forestale la trasformazione dei boschi e limitando l'esercizio del pascolo.

Per quanto concerne i secondi (ossia gli atti legislativi nazionali emessi a seguito dell'evento franoso), a seguito della frana del 19 luglio 1966 il Parlamento delle Repubblica aveva emanato il Decreto Legge 30 luglio 1966 n° 590, "Dichiarazione di zona archeologica di interesse nazionale della Valle dei Templi di Agrigento", convertito in Legge 28 settembre 1966 n° 749.

Tale atto produce effetti determinanti sul futuro urbanistico di Agrigento; esso costituisce la base da cui è scaturito il sistema di tutela ancora oggi vigente. L'art. 2 della legge istituisce la "Commissione di indagine tecnica della frana di Agrigento" (c.d. Commissione Grappelli) e l'art. 2 bis dichiara la Valle dei Templi zona archeologica di interesse nazionale, demandando al Ministero delle P.I., di concerto con il Ministero dei LL.PP., di determinare con proprio decreto il perimetro, le prescrizioni e i vincoli di inedificabilità.

E' proprio in esecuzione alla Legge n° 749/66 che viene emanato il Decreto Ministeriale 16 maggio 1968, "Determinazione del perimetro della Valle dei Templi di Agrigento, delle prescrizioni d'uso e dei vincoli di inedificabilità" (c.d. Gui-Mancini), che all'art. 1 contiene la declaratoria di vincolo e la delimitazione della Valle dei Templi, all'art. 259 contiene la divisione del perimetro di vincolo in cinque zone (A, B, C, D, E) e all'art 3 contiene le prescrizioni per ogni singola zona.

Quanto, poi, alla terza categoria di interventi normativi (ossia, gli atti legislativi regionali emessi a seguito dell'evento franoso), si registra il Decreto Assessoriale 23 dicembre 1968 n° 567, "Approvazione dei vincoli idrogeologici ed



*urbanistici proposti dalla commissione d'indagine tecnica sulla frana di Agrigento*", con cui vengono approvati i vincoli della c.d. Commissione Grappelli.

Seguono, infine, gli atti legislativi nazionali legati all'evento franoso. In particolare, il 3 giugno 1970, il Consiglio Superiore dei LL.PP. propone di modificare il Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 convertito in Legge n° 749/66. A seguito di ciò, con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971, "*Modifiche del decreto ministeriale 16 maggio 1968, concernente la determinazione del perimetro della Valle dei templi di Agrigento, prescrizioni d'uso e vincoli di inedificabilità*" (c.d. Misasi-Lauricella) viene ampliato il perimetro della Valle, inserendo nella zona A l'area compresa tra Piazza Esculapio e il Santuario di Demetra in località S. Biagio, in quanto a stretto contatto con la zona archeologica comprendente il citato santuario di Demetra, il santuario rupestre e le fortificazioni greche presso il cimitero e ricadente sulla direttrice di importanti punti di vista dalla Rupe Atenea e dal Tempio di Giunone. L'art. 1 di tale decreto descrive l'ampliamento della zona A, mentre l'art. 2 contiene importanti modificazioni normative (che però saranno ulteriormente modificate nel successivo decreto Nicolosi del 1991). In particolare, l'art. 2 precisa i divieti e le opere realizzabili previo nulla osta della Soprintendenza; ne fanno parte i collegamenti viari fra l'attuale abitato di Agrigento e le zone E (Villaseta) in quanto rispondenti "ad accertate esigenze di ordine urbanistico"; analogamente per il raccordo a raso e i collegamenti fra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta e la S.S. n° 115, il raccordo tra la strada di scorrimento veloce Porto Empedocle Caltanissetta e la strada panoramica Bonamorone-Vallone S. Biagio.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 16 giugno 1991 n° 91, "*Delimitazione dei confini del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento*" (c.d. Nicolosi), richiamato dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, il confine del Parco archeologico di Agrigento viene fatto coincidere (art. 1) con il confine della zona A del Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 modificato con Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971, mentre la zona B del Decreto Ministeriale citato viene ampliato (art. 3) fino ad includere Cozzo S. Biagio, Contrada Chimento e una zona a nord della contrada Mosè; inoltre le zone B, C, D, E vengono dichiarate "territorio di completamento e di rispetto necessario all'esistenza e al godimento del Parco e dei suoi valori". Tuttavia, mentre vengono confermate (art. 2) tutte le prescrizioni, stabilite per la zona A nell'art. 3 del Decreto Ministeriale 16 maggio 1968 (modificate dal Decreto Ministeriale 7 ottobre 1971), l'indice massimo di fabbricabilità fonciaria della zona B viene elevato da 0,02 mc/mq dei precedenti dispositivi a 0,03 mc/mq con 1 piano fuori

terra e h. max di 4,50 m; per le zone C, D ed E vengono confermate le prescrizioni dei dispositivi precedenti.

Viene inoltre confermato il vincolo assoluto previsto nell'ambito del Parco Pirandelliano e nelle aree protette da vincoli idrogeologici, fluviali, e forestali.

Nel complesso, le prescrizioni del Decreto Nicolosi, costituiscono l'impianto normativo del sistema di tutela, scaturito dagli atti legislativi legati all'evento franoso e ancora oggi vigente.

A necessario completamento del quadro normativo, si ricorda che, al gruppo di vincoli legati all'evento franoso, si aggiungono quelli derivanti dall'applicazione di normative statali, e precisamente: a) Decreto Presidenziale 6 agosto 1966 n° 807, "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle dei Templi e dei punti di vista del belvedere del comune di Agrigento*" (ai sensi della L. 1497/39); b) Decreto Presidenziale 12 Aprile 1967, "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del lungomare di San Leone, comune di Agrigento*" (ai sensi della L. 1497/39); c) Decreto Assessoriale 29 Luglio 1993, "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Contrada Caos*" (ai sensi della L. 1497/39); d) Decreto Presidenziale 16 dicembre 1970 n° 1503, "*Trasferimento alla Regione autonoma della Sicilia delle acque pubbliche esistenti nel territorio dell'isola*" (ai sensi della L. 431/85).

Ancora, merita qui ricordare che il complesso normativo Gui-Mancini-Nicolosi costituisce un sistema di tutela incentrato sulla salvaguardia idrogeologica e urbanistica di un'ampia porzione di territorio del complesso archeologico-monumentale della Valle dei Templi, cui si aggiungono una serie di ulteriori vincoli archeologici apposti, tra il 1967 e il 1983 ai sensi della Legge n° 1089/39, in talune altre località di estensione ridotta, ove gli immobili compresi nell'area vincolata sono sottoposti a prescrizioni di vario tipo. Questi sono: a) Decreto Assessoriale 29 Luglio 1985 n° 1867, "Vincolo archeologico Villa Romana Saraceno"; b) Decreto Assessoriale 12 gennaio 1985 n° 98, "Vincolo in località Busonè"; c) Decreto Assessoriale 30 gennaio 1985 n° 392, "Vincolo archeologico Montagna Petrusa"; d) Decreto Assessoriale 12 nov. 1990 n° 2827, "Vincolo etnoantropologico miniera di zolfo Ciavolotta"; e) Decreto Assessoriale 31 marzo 1993 n° 5745, "Dichiarazione di importante interesse archeologico Cozzo di Pietra Rossa"; f) Decreto Assessoriale 29 ottobre 1993 n° 7223, "Dichiarazione di importante interesse archeologico Torre Vecchia"; f) Decreto Assessoriale, "Proposta di vincolo zona a nord est del Villaggio Mose".

Vincoli all'uso del suolo derivano da ulteriori disposizioni di legge che si richiamano di seguito: a) Disposizioni sull'edificabilità della fascia costiera scaturiscono dalla Legge Regionale 12 giugno 1976 n° 78, "Provvedimenti per lo

sviluppo del turismo in Sicilia" (che all'art. 15 prescrive: l'inedificabilità totale, salvo opere ed impianti per la diretta fruizione del mare, entro ml. 150 dalla battigia; una densità edilizia territoriale di 0,75 mc/mq entro 500 ml. dalla battigia; un indice di 1,50 mc/mq nella fascia compresa tra i 500 e i 1.000 ml. dalla battigia; l'arretramento delle edificazioni di ml. 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici).

Si segnalano, ancora, leggi e decreti di forestazione per pubblica utilità relative a varie località a corona del capoluogo comunale, tra cui, in particolare, la Legge Regionale Sicilia 1 settembre 1993 (Finanziaria regionale), segnatamente l'art. 107 "Istituzione di un sistema di parchi archeologici della Regione Siciliana per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale delle aree archeologiche di interesse primario", con cui viene istituito, in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale Sicilia 1 agosto 1977 n° 80, un sistema di parchi archeologici (1° comma), la cui perimetrazione è proposta (5 ° comma) dalle soprintendenze sentito il parere del Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali ed è sottoposta all'approvazione dell'assessorato competente che dovrà sentire il parere del consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali. Le soprintendenze debbono inoltre (6° comma) indicare e perimetrale una "zona di controllo" dell'area del parco dove siano prescritte tutte le regole necessarie per salvaguardare l'integrità del parco e le condizioni di ambiente e decoro. L'esercizio di tali poteri (7° comma) costituisce integrazione e/o variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato; l'area così definita ai sensi dei commi precedenti (8° comma) è acquisita al demanio regionale ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale n° 80/77.

Il decreto che definisce le competenze del parco Archeologico e che quindi può dare avvio alla realizzazione concreta dello stesso, è stato approvato con L.R. n°20/2000. La legge regionale Sicilia 3 novembre 2000, n. 20 ha istituito il *Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento* con le finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare ha attribuito al Piano le seguenti funzioni: a) l'identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca, nonché la valorizzazione dei beni archeologici a fini scientifici e culturali; b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-archeologici e paesaggistico-ambientali; c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi; d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare ed accrescere, fin dall'età scolastica, la sensibilità del pubblico alla tutela del patrimonio e dell'ambiente; e) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio a fini turistici e più in

generale per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale. Il territorio del Parco è soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. La legge ha previsto la suddivisione del territorio del Parco in zone assoggettate a prescrizioni differenziate (art. 2) - a) zona I - archeologica; b) zona II - ambientale e paesaggistica; c) zona III - naturale attrezzata -, specificandone caratteristiche e finalità nei seguenti termini.

La zona archeologica, costituita dall'area su cui esistono i beni appartenenti al patrimonio archeologico, è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell'ambiente naturale nel suo insieme." (Art. 3, comma 1). La zona ambientale e paesaggistica comprende le aree di rispetto attorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonché per garantire le finalità di cui all'articolo 12." (Art. 4, comma 2). La zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti." (Art. 5, comma 1). Dal punto di vista della disciplina delle attività edilizia nelle tre zone non sono ammessi interventi di nuova costruzione.

Infine, attribuisce al Piano il compito di definire "la destinazione d'uso del territorio" (Art. 14, comma 3) nonché la facoltà di ampliare il perimetro dell'area protetta "includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili per garantire l'integrità del Parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale" (Art. 14, comma 4). La legge ha inoltre definito composizione, organi e funzioni dell'Ente Parco e disciplinato la redazione del piano del Parco. Fino all'approvazione del piano restano in vigore nelle aree di Parco di cui all'art. 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991 misure di salvaguardia.

**4.2.** Per quanto, infine, riguarda l'ulteriore dogliana di cui al primo motivo di ricorso con cui si fa leva sulla distinzione tra zone di inedificabilità assoluta e di inedificabilità relativa, la censura non coglie nel segno.

Ed invero, da un lato, è sufficiente qui rilevare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico in esame, non rileva la distinzione tra zone soggette e vincolo di inedificabilità assoluta o relativa, atteso che l'art. 181, d. lgs. n. 42/2004, sanziona i comportamenti sui beni individuati dallo stesso decreto, ovvero sia i beni tutelati per legge ex art. 142, sia i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico ex art. 136 (v., sotto la vigenza del d. lgs. n. 490/1999: Sez. 3, n. 39965 del 11/07/2003 - dep. 22/10/2003, Mollo, Rv. 226584).

Dall'altro, in ogni caso, la Corte d'appello nell'impugnata sentenza motiva puntualmente in ordine all'esistenza del *vulnus* al paesaggio che detto intervento edilizio comportava (v. pag. IV), precisando come la tipologia dell'opera, l'impegno di una superficie ben superiore a quella del sottostante lastrico solare, manifestavano il concreto *vulnus* recato all'assetto del territorio protetto.

Nessun dubbio, quindi, sulla correttezza dell'approdo motivazionale cui è pervenuta la Corte territoriale sul punto, in relazione al quale il motivo di ricorso proposto si presenta come infondato.

**5.** Può, quindi, procedersi all'esame del secondo motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto necessario, in relazione alla natura dell'intervento edilizio, il rilascio preventivo del permesso di costruire e l'applicabilità conseguente della legislazione antisismica.

Anche detto motivo si presenta, ad avviso del Collegio, infondato.

Ed invero, sul punto la Corte d'appello fornisce una adeguata, puntuale e non illogica motivazione, precisando che il tipo di intervento (tettoia di copertura del terrazzo) era parte integrante dell'edificio al quale accedeva, tanto da potere costituire, una volta completata, ampliamento dell'unità abitativa, con ciò facendo dunque coerente applicazione del principio secondo cui ogni opera diretta ad asservire spazio all'abitazione principale non costituisce intervento di manutenzione straordinaria né pertinenza, ma ampliamento del fabbricato.

Questa Corte, del resto, ha già in precedenza affermato che integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata (v., da ultimo: Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013 - dep. 15/10/2013, Salanitro e altro, Rv. 257290).

Parimenti, della stessa è esclusa la precarietà in quanto, come lo stesso ricorrente riconosce, detto intervento era stato eseguito per porre rimedio alle infiltrazioni, ciò che connota, all'evidenza, il carattere di intervento "stabile". Non va, infatti, dimenticato che tutti i manufatti assicurati al suolo con qualsiasi mezzo e destinati a durare a tempo indeterminato, anche se facilmente amovibili, rientrano nel concetto di costruzione edilizia soggetta a concessione da parte del sindaco (Sez. 3, n. 10166 del 13/04/1984 - dep. 16/11/1984, Andretta, Rv. 166742, riguardante una fattispecie analoga a quella in esame).

La corte d'appello, infine, motiva puntualmente anche sull'esclusione dell'applicabilità della legislazione regionale siciliana (v., in particolare, pag. V, ove si richiama l'art. 9 della L.R. Sicilia n. 37/1985).

**5.1.** Per quanto, poi, concerne la dogianza che investe l'impugnata sentenza per aver ritenuto applicabile all'intervento edilizio in esame anche la normativa antisismica, anche sotto tale aspetto la sentenza impugnata appare adeguatamente e logicamente motivata. A pag. VII, infatti, chiarisce che, oltre all'elemento dimensionale, anche le modalità di collocazione del manufatto (fissaggio della tettoia), le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, il carico aggiuntivo sulla preesistente costruzione in caso di sopraelevazione (come nel caso di specie), rappresentano elementi suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica in zona sismica, qual è quella in cui ricade la città di Agrigento.

Trattasi di affermazione che questo Collegio condivide in quanto giuridicamente corretta, atteso che, come già in precedenza affermato da questa Corte, la normativa antisismica trova applicazione anche nel caso di prefabbricato in lamiera situato all'interno di una proprietà privata. Esso può arrecare offesa alla pubblica incolumità per gli effetti delle azioni sismiche, poiché in tale concetto rientra anche il possibile danno al singolo individuo e quindi allo stesso proprietario del manufatto (Sez. 3, n. 8221 del 17/03/1986 - dep. 12/08/1986, Sarda, Rv. 173564).

**6.** Passando all'esame del terzo motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'esimente di cui all'art. 54 c.p., al fine di ravvisarne l'infondatezza è sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte d'appello in sentenza. Precisano, sul punto, i giudici palermitani (v. pag. VII) che la strutturale soggezione dell'immobile ad infiltrazioni, senza che ciò avesse comportato il pericolo di crollo immediato, non impediva di certo all'imputato di attendere i tempi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad eseguire le nuove opere; piuttosto, prosegue la sentenza, la scelta di eseguirle comunque, mostra l'evidenza della consapevolezza dell'impossibilità di ottenere le prescritte autorizzazioni, a cagione del vincolo di assoluta non edificabilità gravante sui luoghi; infine, si sottolinea come la necessità di preservare l'immobile sottostante non è giuridicamente apprezzabile, in quanto si tratta di immobile del tutto abusivo, come tale, anzi, da sotoporre alla demolizione amministrativa; né, infine, sono state ritenute apprezzabili, nel caso in esame, le esigenze di salvaguardare la

salute dei congiunti, in quanto tale ultimo bene si sarebbe potuto tutelare a mezzo di numerosi comportamenti alternativi (spostamento della dimora, ricerca di ospitalità in altri luoghi, etc.).

Trattasi, ancora una volta, di motivazione del tutto corretta, immune da vizi logici, attraverso la quale i giudici di appello forniscono una spiegazione delle ragioni che hanno impedito di ravvisare la sussistenza dello stato di necessità, aggiungendo elementi che il ricorrente trascura nell'impugnazione (nella quale, invero, le critiche si appuntano solo sulla tutela attraverso comportamenti alternativi richiamata dalla sentenza). La motivazione della Corte territoriale, del resto, si pone assolutamente in linea con l'orientamento unanime di questa Corte che, in materia, ha reiteratamente affermato il principio secondo cui in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo (v., tra le tante: Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008 - dep. 19/09/2008, Savoni e altro, Rv. 241094).

**7.** Dev'essere, infine, esaminato il quarto ed ultimo motivo, con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione; sul punto, ancora una volta, la Corte d'appello offre una motivazione logica e condivisibile in merito alla datazione delle opere abusive nell'anno 2010, in epoca prossima a quella dell'accertamento. In particolare, i giudici (v. pagg. VIII – IX), fondano il loro convincimento su dati oggettivi e non su ipotesi astratte: a) recente fattura delle opere, per le caratteristiche non usurate del materiale impiegato, osservate dalla PG, in occasione del sopralluogo del 17/11/2010; b) l'avere il sopralluogo fatto seguito ad una segnalazione di eventuale abuso al comando di PM; c) l'assenza della tettoia nelle aerofotogrammetrie e nei rilievi catastali del 2007/2008, acquisite in atti su impulso della Corte d'appello; d) la presenza del manufatto in aerofotogrammetrie del 2011. La stessa Corte, poi, si prende carico anche di valutare criticamente le deduzioni difensive sul punto, osservando come il ricorrente non avesse nemmeno suffragato il suo assunto circa la datazione antecedente dell'opera, ad esempio producendo le bolle di consegna e delle fatture di acquisto dei materiali da costruzione. Da tali elementi, dunque, pur riconoscendo come non fosse possibile determinare con certezza a quale mese del 2008 fossero riferibili le aerofotogrammetrie comunali che documentano l'assenza della tettoia, tuttavia, concludono i giudici di appello, gli altri dati di prova compensano, attraverso una considerazione sinergica, la lacuna del dato

documentale, consentendo di escludere per il 2007 e per tutto l'anno 2008 l'edificazione dell'opera abusiva, da ritenersi effettuata successivamente, precisamente, per le ragioni evidenziate, in epoca di poco antecedente al sopralluogo del 2010.

Quanto, invece, dedotto dal ricorrente sul punto, si risolve nella manifestazione di una dissidente critica rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito, chiaramente inammissibile in questa sede. Il ricorrente, in sintesi, censurando l'ineccepibile percorso argomentativo finisce per muovere all'impugnata sentenza censure di mero fatto, risolvendosi le doglianze nella manifestazione del dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici di primo e secondo grado, così chiedendo in effetti a questa Corte di svolgere un sindacato di merito, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità, attraverso la deduzione del travisamento del fatto che, come è noto, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla l. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., tra le tante: Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099).

Deve, peraltro, essere qui ricordato che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 - dep. 07/05/2009, Cusati, Rv. 243765).

E ciò non è avvenuto nel caso di specie. Quanto, poi, alla circostanza che non sarebbe rilevante quanto riferito dai verbalizzanti (ne senso che, secondo il ricorrente, in realtà la lamiera "non invecchia"), trattasi, all'evidenza, di una censura in fatto, in quanto tale non deducibile davanti a questa Corte di legittimità.


**8.** Il ricorso dev'essere, complessivamente, rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, l'11 giugno 2014

Il Consigliere est.  
Alessio Scarella



Il Presidente  
Aldo Fiale

